

## EMERGENZA COVID-19: ANNUNCIATO L'AVVIO DELLA "FASE 2"

di Luigi Colantuoni\*

**N**ella serata del 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato l'immediata emanazione di un nuovo DPCM contenente le misure di contenimento del contagio da Covid-19, valide a far data dal 4 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, che consentiranno al Paese di entrare nella c.d. "Fase 2".

Analizziamo di seguito, sinteticamente, il contenuto di tali misure di possibile interesse per i Datori di lavoro, che vanno ad integrare o ad aggiungersi a quelle già previste dal DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato conto in un nostro precedente approfondimento:

**1. Divieto di trasferimento o spostamento per le persone fisiche**, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovino attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza / situazione di necessità, ovvero per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (è stato altresì annunciato un aggiornamento del modello di autodichiarazione per gli spostamenti).

**2. Restano sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali**, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ed è differita ogni altra attività convegnistica o congressuale a data successiva al 17 maggio.

**3. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti servizi alla**

**persona** (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), fatta eccezione per quelle individuate negli allegati 1 e 2 al DPCM. Viene consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM.

**4. Restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali** ad eccezione:

- delle attività elencate attraverso i codici Ateco nell'allegato 3 al DPCM (integrato con le attività riconducibili ai codici Ateco nn. 7, 8, 12, 15, 24, 29, 30, 31, 41, 68, 73). Le attività sospese potranno comunque proseguire con modalità a distanza o lavoro agile;
- dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- dell'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari o ogni altra attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Non è più necessaria la comunicazione al Prefetto per le attività di filiera e "funzionali" a quelle dell'allegato 3 al DPCM, per le attività con impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto e per le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché altre attività strategiche per l'economia previa autorizzazione del Prefetto.

Le attività non sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso stipulato tra Governo e parti sociali in data 24 aprile 2020 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri del 24 aprile 2020 e del

\* *Avvocato*

protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.

**5. Altre misure previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", che sarà presto convertito in Legge:**

- Fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico nominato dal Governo.
- Nel medesimo periodo, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere i lavoratori; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Come si può notare dall'esame delle norme che precedono, il Governo non ha recepito all'interno del nuovo DPCM tutte le proposte avanzate dalla Task Force, guidata da Vittorio Colao, e dall'INAIL; ci si aspettava infatti che la Fase 2 sarebbe stata caratterizzata dall'introduzione di test sierologici alla riapertura delle attività produttive e dall'utilizzo dell'App "Immuni" per tracciare la diffusione del contagio.

Seguiranno aggiornamenti sulle misure che saranno individuate nel prosieguo di questa epidemia.